



Cyber Risk Reale

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER
LA TUTELA DEL PATRIMONIO E DEI BENI

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al contraente
prima della sottoscrizione del contratto.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.**

REALE GROUP

 **REALE
MUTUA**

TOGETHER MORE

CYBER RISK REALE

La protezione contro i rischi informatici, la serenità della tua attività.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



DEFINIZIONI	Pag.	3
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pag.	6
SEZIONE ASSISTENZA	Pag.	8
Servizi di Prevenzione	Pag.	9
Oggetto dell'Assicurazione	Pag.	10
Operatività dell'Assicurazione	Pag.	11
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	Pag.	12
Oggetto dell'Assicurazione	Pag.	12
Operatività dell'Assicurazione	Pag.	13
NORME COMUNI ALLA SEZIONE ASSISTENZA E ALLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	Pag.	14
GESTIONE DEI SINISTRI PER LA SEZIONE ASSISTENZA	Pag.	15
LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	Pag.	16

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

DEFINIZIONI

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

ADDETTI

Il titolare dell'*attività*, i suoi familiari, i dipendenti, gli apprendisti e chiunque altro, salvo gli appaltatori e i loro dipendenti, presta la sua opera a qualsiasi titolo nell'*attività* stessa, purché in regola con gli obblighi di legge.

ANNUALITÀ ASSICURATIVA

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'*assicurazione* e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'*assicurazione*. Nel caso di *assicurazione* stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

ASSICURAZIONE

Il presente contratto che si conclude mediante la sottoscrizione della *polizza*.

ASSISTENZA

Le prestazioni di immediato supporto che Reale Mutua si impegna a fornire all'*Assicurato* nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento previsto in garanzia.

ATTACCHI DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE (DDOS)

Un attacco informatico che mira a saturare la capacità di un *sistema informatico* che fornisce un servizio (ad esempio un sito web su un web server), fino a renderlo non più in grado di erogare il servizio ai client richiedenti.

ATTIVITÀ

L'attività svolta dall'*Assicurato* ed indicata nel *modulo di polizza*.

CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La *centrale operativa* organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di *assistenza* previste in *polizza*.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'*assicurazione* sottoscrivendo la *polizza*.

COSE

Gli oggetti materiali e gli animali.

DATI PERSONALI

Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all'*attività* dell'*Assicurato*.

DATI INFORMATICI

Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'*Assicurato* a mezzo di programmi, memorizzate su disco fisso o su supporti, sempreché relativi all'*attività* dell'*Assicurato*. Il *software* non rientra nella presente definizione.

DIFFUSIONE

Dare conoscenza dei *dati personali* a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

FATTURATO

Il volume degli affari (esclusa I.V.A.) risultante dalla somma delle registrazioni da effettuarsi obbligatoriamente ai sensi della Legge I.V.A.

INTERESSATO

La persona fisica cui si riferiscono i *dati personali*.

LIMITE DI RISARCIMENTO

L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro* in relazione a una determinata garanzia. Ove precisato, per alcune garanzie il limite si intende, oltre che per *sinistro*, anche per *annualità assicurativa*.

MALWARE

Un qualsiasi *software* creato allo scopo di cancellare, modificare, bloccare o carpire *dati informatici*, danneggiare o interrompere reti o *sistemi informatici*, aggirare sistemi o dispositivi di sicurezza di una rete informatica. A titolo esemplificativo rientrano nella definizione di *malware*: virus, trojan horses, keystroke loggers, spyware, adware, worms e logic bombs.

MASSIMALE

La somma, indicata sul *modulo di polizza*, fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

MEDIA UFFICIALI

I siti web, i blog, gli account sui social network (Twitter, Facebook, LinkedIn, e simili) di cui l'*Assicurato* sia titolare e di cui si avvale nell'esercizio dell'*attività*. Non rientrano nella presente definizione le e-mail, i forum e similari.

MODALITÀ REMOTA

Tipo di connessione tra più computer posti a distanza collegati da una rete informatica (LAN, WAN), come ad esempio attraverso Internet (connessione remota), permettendo il controllo più o meno limitato delle macchine operando da una sull'altra.

MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione dell'*assicurazione*, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, il *massimale*, il *premio* e la sottoscrizione delle *Parti*.

PARTI

Il *Contraente* e Reale Mutua.

PERDITE PECUNIARIE

Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a *cose*.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano l'*assicurazione*.

PREMIO

La somma dovuta dal *Contraente* a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'*assicurazione*.

RANSOMWARE

Tipo di *malware* che infetta i *sistemi informatici* causando limitazioni all'accesso del sistema stesso e/o la criptazione dei *dati informatici*, finalizzato a richieste estorsive.

RISARCIMENTO

La somma dovuta al soggetto che subisce un danno di cui l'*Assicurato* sia responsabile.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

SERVIZIO DI "CLOUD COMPUTING"

Servizio di erogazione di risorse informatiche, come l'archiviazione, l'elaborazione o la trasmissione di dati, caratterizzato dalla disponibilità on-demand attraverso Internet a partire da un insieme di risorse preesistenti e configurabili.

SOFTWARE

Sistemi operativi ed applicativi, codici e programmi con i quali i *dati informatici* sono elettronicamente raccolti, trasmessi, elaborati, archiviati o ricevuti. I *dati informatici* non rientrano nella presente definizione.

SINISTRO

- Per la Sezione *Assistenza*: la richiesta di *assistenza* formulata dall'*Assicurato*.
- Per la Sezione *Responsabilità Civile*: la richiesta scritta di *risarcimento* di *perdite pecuniarie*, per le quali è prestata l'*assicurazione*, avanzata da terzi nei confronti dell'*Assicurato*.

SISTEMA INFORMATICO

L'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (quali ad esempio: server, database, router, modem, stampanti e terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'*attività* svolta dall'*Assicurato*.

Si considerano parte del *sistema informatico* anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il *software*.

TERRORISMO

Qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

1. CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.2 DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

In caso di diminuzione del rischio Reale Mutua:

- è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione dell'Assicurato o del *Contraente* (art. 1897 del Codice Civile);
- rinuncia al relativo diritto di recesso.

Nel caso di aggravamento del rischio il Contraente deve dare comunicazione a Reale Mutua.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

1.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere concordate tra le *Parti* e provate per iscritto.

1.4 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul *modulo di polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. In parziale deroga di quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, se alle scadenze convenute il *Contraente* non paga i *premi* successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

1.5 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Qualora nella casella "Tacito rinnovo" del *modulo di polizza* sia riportata l'indicazione "si", in mancanza di disdetta, mediante comunicazione spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione, se di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il massimo di due anni e così ad ogni successiva scadenza. Qualora la durata dell'assicurazione sia inferiore ad un anno o qualora nella casella "Tacito rinnovo" del *modulo di polizza* sia riportata l'indicazione "no", l'assicurazione si intenderà cessata alla scadenza indicata sul *modulo di polizza* senza necessità di formalità alcuna.

1.6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento del sinistro o dal rifiuto dello stesso, Reale Mutua può recedere dall'assicurazione, con comunicazione, spedita con preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso quest'ultima rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio pagato relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto.

1.7 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del *Contraente*.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

1.8 ALTRE ASSICURAZIONI

Il *Contraente* o *l'Assicurato* deve dare comunicazione a Reale Mutua dell'eventuale esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di *sinistro*, il *Contraente* o *l'Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

1.9 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra *Contraente*, *Assicurato*, Reale Mutua, Broker devono avvenire in forma scritta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax, Posta Elettronica Certificata (PEC).

1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

1.11 VARIAZIONE DEI RECAPITI DELL'ASSICURATO

Le prestazioni delle garanzie di *assistenza* della presente *polizza* richiedono il costante aggiornamento dei recapiti dell'*Assicurato* (numero di telefono e indirizzo e-mail). A tal fine sarà cura dell'*Assicurato* comunicare a Reale Mutua ogni variazione intervenuta nel corso dell'*annualità assicurativa*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

2. SEZIONE ASSISTENZA

PREMESSA

A norma del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, art. 175 e successive modificazioni, Reale Mutua eroga le prestazioni di *assistenza* e/o i servizi aggiuntivi nel caso si rendano necessari a causa degli eventi di seguito indicati, avvalendosi di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua.

Le prestazioni di *assistenza* ed i servizi sono regolamentati dalle condizioni che seguono e **per poterne usufruire l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa funzionante 24 ore su 24** tutti giorni dell'anno, attivabile con le seguenti modalità:

- telefono, ai numeri



DALL'ESTERO

+39 011 742 55 55

- posta elettronica, all'indirizzo cyber.assistenza@blueassistance.it

L'Assicurato dovrà comunicare:

- le proprie generalità,
- il numero di *polizza*,
- l'evento accaduto ed il tipo di prestazione richiesta,
- il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.

Le prestazioni che prevedono un successivo intervento di personale specializzato, sia in *modalità remota* sia in loco, potranno essere erogate, secondo modalità da concordare con la *Centrale Operativa*, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 22.

Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la *Centrale Operativa*, Reale Mutua non indennizza prestazioni non disposte direttamente dalla *Centrale Operativa* stessa.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

SERVIZI DI PREVENZIONE

Entro le 48 ore successive alla stipula della presente *polizza*, Reale Mutua invia alla casella di posta elettronica comunicata dall'*Assicurato* ed indicata sul *modulo di polizza* le indicazioni sulle modalità di accesso ai servizi elencati di seguito.

2.1 SERVIZIO DI PREVENZIONE DEI RISCHI DI INTRUSIONE NEL SISTEMA INFORMATICO DELL'ASSICURATO

Il Servizio di prevenzione dei rischi di intrusione nel *sistema informatico* dell'*Assicurato* è eseguito in *modalità remota* e prevede:

- 1) l'analisi del *sistema informatico* dell'*Assicurato* al fine di individuarne eventuali vulnerabilità;
- 2) l'invio all'*Assicurato* di un rapporto sulle vulnerabilità del *sistema informatico*;
- 3) l'aggiornamento dei sistemi operativi e degli applicativi finalizzati alla protezione del *sistema informatico* e dei *dati informatici* dell'*Assicurato* (quali ad esempio antivirus, firewall e simili) utilizzando patch e aggiornamenti disponibili in forma gratuita o senza costo aggiuntivo;
- 4) la verifica delle connessioni in uscita del *sistema informatico* dell'*Assicurato*;
- 5) la configurazione di un sistema di ripristino (ad esempio il backup);
- 6) l'installazione di un *software* gratuito finalizzato a limitare le conseguenze di un attacco informatico (*ransomware*);
- 7) la comunicazione all'*Assicurato* di informazioni sulle misure di sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di attacco informatico.

Il servizio è facoltativo e non prevede costi aggiuntivi per l'*Assicurato*.

L'utilizzo di tale servizio non costituisce condizione necessaria per l'attivazione delle garanzie assicurative, **ad eccezione dei sinistri derivanti da ransomware per i quali la prestazione della garanzia assicurativa è subordinata all'installazione, sul dispositivo oggetto dell'attacco, del software indicato al precedente punto 6).**

Il Servizio di prevenzione dei rischi di intrusione nel *sistema informatico* dell'*Assicurato* non comprende:

- a) l'installazione di aggiornamenti che richiedono costi addizionali;
- b) la gestione e/o l'aggiornamento dei *software* indicati al punto 3) che precede, utilizzati dall'*Assicurato* senza le necessarie licenze d'uso;
- c) aggiornamenti che non possono essere effettuati in *modalità remota*.

Si consiglia l'utilizzo di questo servizio con cadenza semestrale e in occasione di acquisizione di nuovi dispositivi entranti a far parte del *sistema informatico* dell'*Assicurato*.

2.2 SERVIZIO DI PREVENZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il servizio di prevenzione in materia di protezione dei *dati personali* è eseguito in *modalità remota* e prevede:

- 1) Un processo guidato (check-list) di individuazione degli obblighi dell'*Assicurato* in tema di protezione dei *dati personali*;
- 2) una serie di indicazioni in tema di protezione di *dati personali*.

Le informazioni fornite tramite tale servizio costituiscono utili indicazioni per l'*Assicurato* ma non hanno valore ai fini del riconoscimento della conformità normativa delle attività poste in essere dall'*Assicurato* in tema di protezione dei *dati personali*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

2.3 GARANZIA IN CASO DI INTRUSIONE NEL SISTEMA INFORMATICO DELL'ASSICURATO

In caso di intrusione non autorizzata di terzi nel *sistema informatico* dell'Assicurato con conseguente danno al sistema stesso o ai *dati informatici*, Reale Mutua:

- 1) fornisce all'Assicurato l'assistenza tecnica in *modalità remota* al fine di identificare le modalità di accadimento dell'intrusione, i danni ed i *dati informatici* danneggiati;
- 2) sostiene le spese per l'eventuale perizia per determinare la causa dell'intrusione;
- 3) fornisce all'Assicurato l'assistenza tecnica "in loco" qualora l'assistenza tecnica in *modalità remota* non sia risolutiva;
- 4) sostiene le spese di ripristino logico dei *dati informatici* danneggiati o cancellati;
- 5) sostiene le spese per ripristinare la funzionalità del *sistema informatico*;
- 6) fornisce all'Assicurato il servizio di sblocco o salvaguardia dei *dati informatici* a seguito di un attacco informatico che minacci il blocco o comunque la perdita della disponibilità dei dati stessi.

Le prestazioni indicate ai precedenti punti sono garantite anche nel caso di *ransomware*, a condizione che sul dispositivo oggetto dell'attacco informatico sia stato installato il *software* gratuito (anti-*ransomware*) di cui al punto 2.1 6) "Servizio di prevenzione dei rischi di intrusione nel *sistema informatico* dell'Assicurato".

Reale Mutua fornisce i servizi e sostiene le spese per gli interventi di cui ai precedenti punti fino alla concorrenza del *massimale* indicato nel *modulo di polizza*.

Gli interventi sono eseguiti sulla base delle conoscenze tecniche e dello stato dell'arte disponibili alla data del *sinistro*.

L'esito finale degli interventi tiene pertanto conto di questo presupposto e quindi Reale Mutua garantisce l'esecuzione delle prestazioni ma non l'esito totalmente o parzialmente favorevole delle stesse, che può dipendere anche da fattori non controllabili da Reale Mutua.

2.4 GARANZIA IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In caso di inosservanza degli obblighi in materia di protezione dei *dati personali* previsti dalla normativa vigente che determini:

- un intervento dell'Autorità Garante per la Protezione dei *dati personali*,
- oppure
- una richiesta di *risarcimento* garantita dall'art. 3.1 "Rischio Assicurato" della Sezione Responsabilità Civile Verso Terzi,

Reale Mutua:

- 1) fornisce l'assistenza tecnica in *modalità remota* al fine di identificare le modalità di inosservanza degli obblighi in materia di protezione dei *dati personali* contenuti nel *sistema informatico* dell'Assicurato;
- 2) sostiene le spese per:
 - l'eventuale perizia per determinare la causa dell'inosservanza;
 - l'identificazione di *dati personali* oggetto dell'inosservanza;
 - la notifica della perdita o *diffusione* dei *dati personali* a rispettivi *interessati*, qualora previsto dalla normativa vigente al momento del *sinistro*;
 - la notifica della perdita o *diffusione* dei *dati personali* all'Autorità Garante per la Protezione dei *dati Personali*, qualora previsto dalla normativa vigente al momento del *sinistro*.

In caso di *sinistro*, **la garanzia opera a condizione che:**

- **l'Assicurato disponga, ove previsto dalla normativa vigente, del consenso rilasciato dagli *interessati* al trattamento dei *dati personali*;**
- **l'inosservanza degli obblighi in materia di protezione dei *dati personali* abbia avuto inizio nel periodo di validità della presente *polizza*.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

2.5 RISCHI ESCLUSI

L'*assicurazione* non comprende l'*assistenza*, i costi e le spese:

- a) inerenti alla sostituzione o riparazione materiale del *sistema informatico* danneggiato;
- b) conseguenti a perdita di *dati informatici* o a mancato funzionamento del *sistema informatico* dell'*Assicurato* che siano dovuti ad eventi diversi dall'intrusione non autorizzata di terzi nel *sistema informatico* dell'*Assicurato*;
- c) inerenti alla violazione di dati non in custodia dell'*Assicurato*, quali ad esempio dati integrati e custoditi tramite un *servizio di "cloud computing"* o di dati o siti web ospitati su server di terzi (servizio di hosting);
- d) conseguenti ad *Attacchi Distributed Denial of Service (DdoS)*;
- e) inerenti all'inosservanza della legislazione sulla protezione dei *dati personali* per azioni o fatti diversi dalla perdita dei *dati personali* o dalla violazione dell'obbligo di protezione dei *dati personali*;
- f) per il ripristino di programmi privi della necessaria licenza d'uso in corso di validità;
- g) per il ripristino del *sistema informatico* e dei *dati informatici* qualora il danno sia causato o agevolato dall'utilizzo di programmi privi della necessaria licenza d'uso in corso di validità;
- h) per violazioni di: segreto professionale, proprietà intellettuale, brevetti, royalties, copyright, trademark e diritti d'autore;
- i) conseguenti a mancata fornitura di energia elettrica;
- j) derivanti da atti di guerra o *terrorismo*.

Sono inoltre esclusi dall'*assicurazione*:

- k) i danni materiali o i danni a persona causati a terzi per mancato funzionamento del *sistema informatico* dell'*Assicurato*, così come qualsiasi altro tipo di danno a cose e a persone, nonché i danni indiretti che siano la conseguenza dei suddetti danni;
- l) i danni da interruzione di *attività* dell'*Assicurato*;
- m) i danni derivanti da atti dolosi commessi dall'*Assicurato*, fermo restando la validità dell'*assicurazione* in caso di infedeltà dei prestatori di lavoro dell'*Assicurato*;
- n) il pagamento di multe e sanzioni;
- o) il pagamento di riscatti a seguito di attacchi a fini estorsivi al *sistema informatico* dell'*Assicurato*;
- p) le spese sostenute dall'*Assicurato* di propria iniziativa nel tentativo di tornare in possesso dei dati persi per i quali non è stato possibile il recupero.

L'*assicurazione* non comprende, in ogni caso, il controvalore del dato informatico danneggiato, perso o non disponibile.

2.6 EFFICACIA TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE E DATAZIONE DEL SINISTRO

L'*assicurazione* di cui alla presente sezione è operante per i *sinistri* verificatisi e denunciati a Reale Mutua, durante il periodo di validità del presente contratto.

L'*assicurazione* non è operante per i *sinistri* relativi a fatti già noti all'*Assicurato* anteriormente alla stipulazione del presente contratto.

Si considera come data del *sinistro* la data della prima chiamata con richiesta di intervento del servizio di *assistenza*, con notifica dell'evento accaduto.

2.7 EFFICACIA TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

L'*assicurazione* di cui alla presente sezione vale per i *sinistri* relativi a fatti verificatisi in Italia.

Limitatamente alle prestazioni che possono essere eseguite in *modalità remota* su dispositivi portatili facenti parte del *sistema informatico* dell'*Assicurato*, l'*assicurazione* si intende estesa ai *sinistri* relativi a fatti verificatisi in tutto il mondo.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

3. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

3.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua, nei limiti del *massimale* indicato sul *modulo di polizza* e limitatamente alle *perdite pecuniarie*, tiene indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'*attività*, a seguito di:

- 1) **diffusione di dati personali**, anche se conseguenti a perdita o furto di dati cartacei o di dispositivi facenti parte del *sistema informatico* dell'*Assicurato*;
- 2) trasmissione di *malware*;
- 3) pubblicazione di informazioni lesive della reputazione, immagine e privacy tramite i *media ufficiali*.

La garanzia opera a condizione che l'*Assicurato* disponga, ove previsto dalla normativa vigente, del consenso rilasciato dagli interessati al trattamento dei *dati personali*.

L'*assicurazione* vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto, anche doloso, di persone delle quali debba rispondere.

3.2 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) **il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;**
- b) **quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);**
- c) **le imprese dell'*Assicurato* o di cui l'*Assicurato* stesso sia legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o amministratore.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

3.3 RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione, non vale per le *perdite pecuniarie* derivanti da:

- a) danni a cose o a persone;
- b) *diffusione* di dati non in custodia dell'Assicurato, quali ad esempio dati integrati e custoditi tramite un *servizio di "cloud computing"* o di dati o siti web ospitati su server di terzi (servizio di hosting);
- c) *Attacchi Distributed Denial of Service (DdoS)*;
- d) inosservanza della legislazione sulla protezione dei *dati personali* per azioni o fatti diversi dalla perdita dei *dati personali* o dalla violazione dell'obbligo di protezione dei *dati personali*;
- e) violazioni della reputazione, della privacy e dell'immagine, tramite e-mail, forum o altri mezzi diversi dai *media ufficiali*;
- f) violazioni di: segreto professionale, proprietà intellettuale, brevetti, royalties, copyright, trademark e diritti d'autore;
- g) utilizzo da parte dell'Assicurato di programmi privi della necessaria licenza d'uso in corso di validità;
- h) pagamenti effettuati da terzi in caso di sequestro del *sistema informatico* o dei *dati informatici* a fini estorsivi;
- i) pagamento di multe e sanzioni inflitte all'Assicurato; sono tuttavia comprese le spese di gestione della vertenza di fronte all'Autorità Garante per la protezione dei *dati personali* quando agisca in difesa di soggetti che hanno fatto ricorso ad essa per difendere propri diritti, nei limiti del punto 6.2. "GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI";
- j) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- k) furto, fermo restando quanto previsto al punto 3.1 – 1) "RISCHIO ASSICURATO";
- l) atti di guerra o *terrorismo*.

3.4 EFFICACIA TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE E DATAZIONE DEL SINISTRO

L'assicurazione di cui alla presente sezione è operante per le richieste di *risarcimento* presentate per la prima volta all'Assicurato, e da lui denunciate a Reale Mutua, durante il periodo di validità del presente contratto.

L'assicurazione non è operante per le richieste di *risarcimento* derivanti da comportamenti colposi, fatti o circostanze, che siano già noti all'Assicurato anteriormente alla stipulazione del presente contratto.

Qualora più richieste di *risarcimento* siano originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente e l'insieme delle richieste di *risarcimento* originate dallo stesso comportamento colposo saranno considerate come unico *sinistro*.

3.5 EFFICACIA TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale per le richieste di *risarcimento* presentate davanti ai tribunali dell'Unione Europea, nonché Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco e Svizzera.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

4. NORME COMUNI ALLA SEZIONE ASSISTENZA E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

4.1 MASSIMALE

L'assicurazione è operante fino alla concorrenza del *massimale* indicato sul *modulo di polizza* per ogni *sinistro*.

Detto *massimale* costituisce anche la massima esposizione complessiva di Reale Mutua per tutti i *sinistri* denunciati in ciascuna *annualità assicurativa*.

Ad ogni *sinistro* il *massimale* viene progressivamente ridotto, con effetto immediato e fino al termine dell'*annualità assicurativa* in corso:

- delle spese sostenute da Reale Mutua per le prestazioni effettuate a seguito di *sinistri* ricadenti nella sezione *Assistenza*;
- dei risarcimenti stimati o effettuati a seguito di *sinistri* ricadenti nella sezione *Responsabilità Civile*.

Detta *progressiva riduzione* non comporta comunque restituzione di *premio*.

Reale Mutua, su richiesta dell'*Assicurato*, provvederà a comunicargli entro 30 giorni dalla stessa l'entità del *massimale* residuo.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

5. GESTIONE DEI SINISTRI PER LA SEZIONE ASSISTENZA

5.1 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO: NOTIFICA DEGLI EVENTI

L'Assicurato deve contattare immediatamente la *Centrale Operativa* secondo le seguenti modalità:

- telefono, ai numeri

DALL'ITALIA

Numero Verde
800-092092

DALL'ESTERO

+39 011 742 55 55

- posta elettronica, all'indirizzo cyber.assistenza@blueassistance.it

e deve fornire ogni informazione richiesta.

Reale Mutua ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.

Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la *Centrale Operativa*, Reale Mutua non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla *Centrale Operativa* stessa.

Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla *Centrale Operativa* superino il *massimale previsto* o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo deve concordare con la *Centrale Operativa* sufficienti salvaguardie di rimborso.

Qualora si tratti di un evento non garantito dalla presente Sezione, la comunicazione all'Assicurato sarà corredata da dettagli tecnici accertati, che possano essere d'aiuto per la risoluzione del problema verificatosi.

Inoltre verrà offerta la possibilità di richiedere un preventivo di intervento a tariffe agevolate negoziate con Reale Mutua.

5.2 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Reale Mutua non è tenuta a fornire alcun'altra prestazione, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi.

Reale Mutua non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.

5.3 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

Reale Mutua si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione delle prestazioni di *assistenza* che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di *assicurazione*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

6. LIQUIDAZIONE DEL *RISARCIMENTO* PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

6.1 DENUNCIA DEI *SINISTRI* E OBBLIGHI DELL'*ASSICURATO*

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere le informazioni necessarie all'identificazione del *sinistro*, la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del *sinistro*. Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al *risarcimento* (ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile).

6.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva, Reale Mutua, a richiesta del *Contraente* e ferma ogni altra condizione di *polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Quanto sopra vale anche nel caso di vertenza di fronte all'Autorità Garante per la protezione dei *dati personali* (di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) quando agisca in difesa di soggetti che siano ricorsi ad essa per difendere propri diritti.

Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro i limiti di un importo pari al quarto del *massimale* stabilito sul *modulo di polizza* o del *limite di risarcimento*, applicabile per il *sinistro* cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. L'*Assicurato*, convenuto in un procedimento di mediazione o di risoluzione delle vertenze alternative al contenzioso giudiziale (A.D.R.: Alternative Dispute Resolution), avente ad oggetto una richiesta attinente la presente *assicurazione*, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di *sinistro* ritualmente presentata. In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato Reale Mutua ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui Reale Mutua non abbia prestato il proprio specifico assenso, Reale Mutua non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

6.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI *SINISTRI*

L'*Assicurato* è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al precedente punto 6.1 "DENUNCIA DEI *SINISTRI* E OBBLIGHI DELL'*ASSICURATO*". Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti dell'*assicurazione*.

6.4 FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la *polizza* oppure ove ha sede Reale Mutua.





**BUONGIORNO
— REALE —
800-320320**

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

buongionnoreale@realemutua.it

IL TUO AGENTE REALE



Mod. 5221 RCG - Ed. 09/2016



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it - www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.